

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI S I R A C U S A

Viale Santa Panagia, 109 – Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

L'anno **2024** il giorno **4** del mese di **Giugno** alle ore **13,30** nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa si è riunito il detto Consiglio a seguito di avviso trasmesso ritualmente ai Consiglieri.

Sono presenti i Signori:

Avv. Antonio	RANDAZZO	PRESIDENTE
Avv. Vito Antonio	BRUNETTO	CONSIGLIERE
Avv. Maurizio	DE BENEDICTIS	CONSIGLIERE
Avv. Umberto	DI GIOVANNI	CONSIGLIERE
Avv. Coletta	DINARO	CONSIGLIERE
Avv. Elena	FINOCCHIARO	CONSIGLIERE
Avv. Alessandra	FORMISANO	VICE PRESIDENTE
Avv. Matilde	LIPARI	CONSIGLIERE
Avv. Elisa	MICCICHE'	CONSIGLIERE
Avv. Adriana	QUATTROPANI	CONSIGLIERE
Avv. Paolo	SIGNORELLO	CONSIGLIERE
Avv. Sebastiano	MALLIA	CONSIGLIERE SEGRETARIO

Si dà atto che la seduta, fissata per le ore 13,30, ha inizio alle ore 13.45.

Si dà atto che la presente seduta si svolge in presenza, e che i Consiglieri sopra indicati sono presenti fisicamente all'interno dei locali di cui alla sala riunioni del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di distanziamento sociale e mediante utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Si dà atto dell'assenza, previamente comunicata, dei Consiglieri Avv.ti Amoddio e Belfiore, i quali hanno rappresentato la propria impossibilità a presenziare alla odierna seduta per concomitanti impegni professionali.

Si dà atto che il Consigliere Avv. Laface ha comunicato il proprio arrivo in ritardo rispetto all'orario di inizio della seduta.

Onde consentire la partecipazione alla seduta di alcuni Consiglieri, è stato attivato il collegamento da remoto via piattaforma Zoom, alla quale si è collegata l'avv. Micciché.

Il Presidente Avv. Antonio Randazzo, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

SEGNALAZ. NEI CONFRONTI DELL'AVV. -omissis-

Il Presidente Avv. Antonio Randazzo riferisce della segnalazione del **-omissis-** nei confronti dell'Avv. **-omissis-**.

Il Consiglio,

d i s p o n e

ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere immediatamente all'Avv. **-omissis-**, ed al **Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania** la segnalazione di cui sopra per i profili disciplinari di competenza.

SEGNALAZ. CPA MOD.5 NEI CONFRONTI DELL'AVV. -omissis-

Il Presidente Avv. Antonio Randazzo riferisce della segnalazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nei confronti dell'Avv. **-omissis-** inadempiente all'invio del Mod. 5/2008 – Mod. 5/2016 – Mod. 5/2017 Mod. 5/2019 – Mod. 5/2020.

Il Consiglio,

d i s p o n e

ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere immediatamente all'Avv. **-omissis-**, ed al **Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania** la segnalazione di cui sopra per i profili disciplinari di competenza.

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON AGI E CON CENTRO STUDI DIRITTO FALLIMENTARE

Il Presidente comunica che in data 28.6.2024 si terrà un evento in collaborazione con AGI e con Centro Studi Diritto Fallimentare sul tema *“La tutela dei rapporti di lavoro alla luce del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”*;

il Consiglio,

sentito il Consigliere Relatore Avv. Elisa Micciché;

visto il P.O.F. del primo semestre 2024 approvato con delibera del 6.2.2024;

d e l i b e r a

di attribuire all'evento in collaborazione con AGI e con Centro Studi Diritto Fallimentare sul tema *“La tutela dei rapporti di lavoro alla luce del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”* che si terrà a Siracusa il 28.6.2024 N. **3 crediti formativi**.

Il Consiglio,

visto poi il preventivo di spesa per l'organizzazione del suddetto evento pervenuto il 3.6.2024;

sentiti i Consiglieri Avv.ti Elisa Micciché e Domenico Laface;

d e l i b e r a

di contribuire alle sole spese della rilevazione delle presenze oltre che quella per i collegamenti da remoto, evidenziando che l'approvazione della spesa si deve intendere entro la somma di €.

250,00, IVA inclusa, come da regolamento interno per la contabilità approvato con delibera consiliare del 2/5/2017.

Si dà atto, trattandosi di determinazione avente ad oggetto impegno di spesa, dell'astensione del Consigliere Avv. Matilde Lipari, quale R.P.C.T. del C.O.A..

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista la domanda dell'interessata

d e l i b e r a

ai sensi dell'art. 41 comma 12 L. 247/2012 e dal Decreto del Ministero della Giustizia 17.3.2016 n. 70, G.U. 19.5.2016, in vigore dal 3 giugno 2016 di autorizzare a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, dinanzi ai Giudici di Pace e ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Catania (in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore) la Dott.ssa **-omissis-** nata a **-omissis-** il **-omissis-**, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine dal 26.9.2023, fissando la scadenza dell'autorizzazione alla data del 4.6.2029.

Si comunichi alla stessa che *"Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è condizione essenziale assumere dinanzi al Consiglio dell'Ordine, in pubblica seduta, l'impegno solenne di osservare i doveri professionali (art. 8 L. 31.12.2012, n.247) e ricordando che, il mancato adempimento di tale obbligo, senza giustificato motivo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Albo (art. 17 punto 9 lett. b) e punto 10 lett. c) L. 31.12.2012, n.247).*

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

RIL. CERT. COMP. PRATICA E MANT. ISCRIZ. PRAT.

Il Consiglio,

vista la domanda del Dott. **-omissis-** nato a **-omissis-** il **-omissis-**, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da codesto Ordine con delibera del 7.6.2022, avente ad oggetto il rilascio del certificato di compiuta pratica e, contestualmente, il mantenimento dell'iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine;

esaminata la posizione del richiedente e la documentazione in atti, dalla quale risulta:

che il medesimo ha compiuto la prescritta pratica forense, ha fornito i dati e le certificazioni richieste ed ha presentato le prescritte relazioni;

che il medesimo ha frequentato il corso di formazione obbligatorio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 comma 2 della Legge 31.12.2012 n. 247 e dal D.M. 9.2.2018 n. 17, ha superato le verifiche intermedie e quella finale (ove previste ed effettuate);

visto l'art. 10 del R.D. 22.1.1934 n. 37;

visto l'art. 9 D.P.R. 10.4.1990 n. 101 come modificato dal n. 1 bis dell'art. 1 del Decreto Legge 21 maggio 2003 n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003 n. 180;

visto l'art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012 n. 27;

accerta e certifica

che il Dott. **-omissis-** nato a **-omissis-** il **-omissis-**, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da codesto Ordine con delibera del 7.6.2022, ha compiuto la pratica forense per il periodo prescritto e dispone il rilascio della presente certificazione ai sensi e per gli effetti di legge.

Il Consiglio,

ritenuto, inoltre, che il Dott. **-omissis-** ha chiesto di mantenere l'iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine

d e l i b e r a

di invitare il predetto dottore a produrre alla fine di ogni semestre certificazione rilasciata dal titolare dello studio presso il quale la pratica continua attestante la frequenza dello studio stesso, la durata di essa e l'attività svolta.

Si comunichi allo stesso che la conservazione dell'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati comporta la soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine ed alle norme deontologiche che regolano la professione forense, nonché l'obbligo al pagamento del contributo annuale nella misura determinata dal Consiglio.

TIROCINIO CON DUE AVVOCATI

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Richiesta tirocinio formativo con due avvocati contemporaneamente per motivi di arricchimento professionale* – Dott.ssa **-omissis-** il Consiglio, vista la delibera del 18.10.2017, che si intende qui integralmente riportata;

ritenuto che la Dott.ssa **-omissis-** nata a **-omissis-** il **-omissis-**, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine dal 7.5.2024 ha richiesto di essere autorizzata allo svolgimento della

pratica forense presso un secondo studio con competenze specifiche in materia di diritto penale presso lo studio dell'Avv. -omissis-; ciò premesso

d e l i b e r a

di autorizzare la Dott.ssa -omissis- allo svolgimento del tirocinio formativo in campo penale, in affiancamento all'attuale pratica svolta presso lo studio dell'Avv. -omissis-, presso l'Avv. -omissis-, con studio in Siracusa Viale-omissis-.

ISCRIZIONI AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda dell'interessata e le dichiarazioni rese così come stabilito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445

d e l i b e r a

di iscrivere all'Albo degli Avvocati l'Avv. -omissis- nata a -omissis- il -omissis- ed ivi residente, comunicando alla stessa che *"Per poter esercitare la professione l'avvocato deve assumere dinanzi al Consiglio dell'Ordine, in pubblica seduta, l'impegno solenne di osservare i doveri professionali (art. 8 L. 31.12.2012 n.247) e ricordando che, il mancato adempimento di tale obbligo, senza giustificato motivo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Albo (art. 17 punto 9 lett. b) L. 31.12.2012 n.247).*

Dispone che copia conforme integrale della presente delibera sia notificata all'interessato a mezzo p.e.c. od a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di giorni quindici dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17 comma 7 L. 247/2012.

CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO

Il Consiglio, vista la nota dell'Ordine Forense di Gela con la quale si comunica la iscrizione all'Albo degli Avvocati di quell'Ordine dell'Avv. -omissis- nata a -omissis- il -omissis-

d e l i b e r a

di cancellare il predetto avvocato dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine.

RILASCIO CERTIFICATO CASSAZIONISTA

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. -omissis- nato a -omissis- il -omissis- con la quale si chiede il rilascio del certificato attestante l'esercizio della professione ai fini dell'iscrizione all'Albo Speciale dei patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione e alle Magistrature Superiori;

vista l'autocertificazione prodotta dalla predetta professionista in data 17.5.2024 esprime parere favorevole al rilascio da parte del Presidente del chiesto certificato.

AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

In merito all'invito a comparire alla seduta del 7.5.2024 rivolto alla Dott.ssa -omissis- nata a -omissis- il -omissis- iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine dall'8.11.2011 la quale:

non ha depositato certificato del nuovo avvocato attestante la prosecuzione della pratica forense nonostante l'invito rivolto con pec del 29.6.2022;

è stata cancellata con delibera del 20.11.2018 dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio pur conservando la iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati;

non ha documentato la continuità della pratica forense a far data dal 5.11.2014;

non è in regola con il contributo del corrente anno.

Il Consiglio,

esaminato il fascicolo personale dell'interessata;

rilevato che non risulta in alcun modo documentata, alla luce del fascicolo personale dell'interessato, la continuità dell'esercizio della pratica nonostante sollecitata con pec del 21.5.2024 e del 28.5.2024;

visto l'art. 17 comma 9 lett. c) e comma 10 lett. c) L. 247/2012;

visto l'art. 3 D.M. 70/2016;

visto l'art. 4 comma 4 D.M. 70/2016;

rilevato che, alla luce delle circostanze sopra indicate, risulta accertata la mancanza dell'esercizio continuato, effettivo e diligente del tirocinio forense e ritenuti sussistenti pertanto i presupposti di cui all'art. 17 comma 9 lett. c) e comma 10 lett. c) per la cancellazione dell'iscritto dal Registro dei Praticanti tenuto da codesto Ordine;

ritenuto, pertanto, di dare corso alla procedura di cui all'art. 17, commi 12, 13 e 14 L. 247/2012;

d e l i b e r a

di invitare la Dott.ssa -omissis- a presentare eventuali osservazioni entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della presente, avvisando altresì che è propria facoltà quella di chiedere, entro il medesimo termine, di essere ascoltato personalmente.

Dispone che la presente delibera sia notificata all'interessata a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Ufficiale Giudiziario entro il termine di giorni quindici dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012.

CONTRIBUTO TASSA ALBO-REVOCA SOSPENSIONE

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Contributo Tassa Albo – Revoca Sospensione Dott.ssa -omissis-* il Consiglio,

esaminata la posizione della Dott.ssa -omissis- la quale:

con decisione di questo Consiglio del **2.7.2019**, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della Legge 31.12.2012, n.247, era stata sospesa

dall'esercizio professionale a tempo indeterminato per non aver adempiuto al versamento del contributo annuale per Tassa Albo a favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, relativamente all'anno 2017;

con decisione di questo Consiglio del **9.5.2023**, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della Legge 31.12.2012, n.247, era stata sospesa dall'esercizio professionale a tempo indeterminato per non aver adempiuto al versamento del contributo annuale per Tassa Albo a favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, relativamente agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022;

con decisione di questo Consiglio del **23.1.2024** è stata autorizzata al pagamento delle morosità ancora non sanate in quattro rate mensili da corrispondersi entro il giorno finale del 31.5.2024;

ritenuto che la predetta dottoressa ha provveduto al pagamento del contributo annuale per Tassa Albo relativamente agli anni dal 2017 al 2023 e che tale regolarizzazione determina ex art. 29 co. 6 ultimo comma la revoca della sospensione;

D E L I B E R A

di revocare, con effetto immediato, la sospensione inflitta alla Dott.ssa **-omissis-** nata a **-omissis-** il **-omissis-** con delibera del 2.7.2019 e con delibera del 9.5.2023.

DELUCIDAZIONI IN MERITO ALLA PRATICA FORENSE E ALLA FREQUENTAZIONE DELLA SCUOLA FORENSE

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Delucidazioni in merito alla pratica forense e alla frequentazione della Scuola Forense – Dott.ssa **-omissis-***" il Consiglio,

vista la comunicazione della Dott.ssa **-omissis-** nata a **-omissis-** il **-omissis-** pervenuta il 14.5.2024;

vista la propria delibera del 21.5.2024;

vista la nota pervenuta dalla predetta Dottoressa in data 24.5.2024;

ritenuto opportuno approfondire la questione tanto in ordine alle possibilità di frequenza a distanza delle attività di udienza (cartolari, da remoto ecc.), quanto sotto l'aspetto relativo alla frequenza della scuola forense in relazione allo svolgimento dei sei mesi di tirocinio all'estero; e ciò anche al fine di chiedere un eventuale parere in merito al Consiglio Nazionale Forense;

d e l i b e r a

di rinviare ogni decisione sul punto alla prossima seduta ordinaria utile, previo esame delle questioni sottese alla richiesta, per l'esame delle quali nomina relatore il Consigliere avv. Paolo Signorello.

Alle ore 15.15 fa il suo ingresso in seduta da remoto l'avv. Sofia Amoddio.

ARCHIVIO SEGRETERIA

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Archivio Segreteria – Eliminazione fascicoli e documenti*" il Consiglio, vista la propria delibera del 21.5.2024; ritenuti necessari approfondimenti;

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione del punto alla prossima seduta ordinaria utile.

MANIFESTAZIONI DISPONIBILITA' COMMISSIONI

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Commissioni istituite ai sensi dell'art. 14 del Regolamento interno del Consiglio – Estensione della partecipazione agli iscritti del Foro – Manifestazione disponibilità*" il Consiglio, ritenute tutte le disponibilità pervenute e sentita la relazione dell'avv. Formisano e dell'avv. Miccichè;

d e l i b e r a

con l'astensione dell'avv. Lipari per la nomina di cui al punto 7, di assegnare i seguenti Colleghi Avvocati nelle rispettive commissioni:

1. **Formazione - P.O.F. Eventi Formativi ed Ordinistici:**
Avv. Alessandra GARUFI e Lucia AMATO.
2. **Scuola Forense e Praticanti:**
Avv. Giuseppe GALIOTO e Rossana GRANATA;
3. **Protocolli e criticità Gratuito Patrocinio in materia penale:**
Avv.ti Carmelo GANCI e Carola GIARDINA.
4. **Protocolli e criticità Gratuito Patrocinio in materia civile:**
Avv.ti Maria GUERCI e Melissa STRACQUADANIO.
5. **Informatica - Sito Ordine e pubblicità Tribunale - Giustizia Predittiva e Intelligenza Artificiale:**
Avv. Pietro AGLIANO'.
6. **Mediazione - Negoziazione assistita, Arbitrato e Attività Conciliative:**
Avv.ti Veronica GIORGIANNI e Silvia LEONE.
7. **Revisione legge n. 247/2012:**
Avv.ti Michele MAUCERI e Matilde Di GIOVANNI.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni agli interessati.

Alle ore 17.20 lascia la seduta l'avv. Sofia Amoddio.

SEGNALAZIONE AVV. -omissis-

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Segnalazione dell'Avv. -omissis- – Problematiche art. 543 e 551 bis c.p.c*" il Consiglio, vista la propria delibera del 7.5.2024;

vista la nota presentata dall'avv. **-omissis-** con la quale evidenzia alcune problematiche afferenti il combinato disposto degli artt. 492 bis cpc e 543 cpc alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs 149/2022, e i dubbi interpretativi conseguenti;

sentito il Consigliere Relatore Avv. Adriana Quattropiani;

considerato l'art. 492 bis al comma 7, prevede che *“Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149 - bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili”*;

che la norma, pertanto, non prevede l'invito al terzo a rendere la dichiarazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 547 cpc;

che ciò comporta per il creditore procedente un aggravio di costi atteso che sarà costretto a depositare istanza di fissazione udienza e notificare al debitore e al terzo il decreto di fissazione di udienza fissato dal GE, senza avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo;

che l'UNEP di Siracusa ritiene di non adottare alcun protocollo perché manca la previsione di legge in tal senso;

che in mancanza di un protocollo d'intesa come adottato in altri Tribunali occorre auspicare l'intervento del legislatore perché coordini il dettato dell'art. 492 bis cpc con le norme di cui all'art. 543 cpc inserendo tra gli elementi essenziali da inserire in seno al verbale UNEP redatto, ai sensi dell'art. 492 bis cpc, al comma 7 l'avvertimento di cui all'art. 543 comma 2 n. 4.

Ciò premesso, il Consiglio:

in ordine all'art. 551 bis c.p.c. introdotto dall'art. 25 del D.L. n. 19 del 2/3/2024,

delibera

non luogo a provvedere;

auspica,

in merito alla distinta problematica, l'intervento del legislatore perché coordini il dettato dell'art. 492 bis cpc con le norme di cui all'art. 543

cpc inserendo tra gli elementi essenziali da inserire in seno al verbale UNEP redatto, ai sensi dell'art. 492 bis cpc, al comma 7 l'avvertimento di cui all'art. 543 comma 2 n. 4;

d i s p o n e

che la presente delibera venga inoltrata all'Unione Ordini Forensi della Sicilia, al CNF e al Ministero della Giustizia per l'adozione delle iniziative necessarie alla modifica della norma sopra indicata;

manda

al Consigliere relatore, avv. Quattropani di coordinarsi con il Dirigente UNEP di Siracusa per la redazione di linee guida condivise con l'Avvocatura in ordine alla presentazione per via telematica delle istanze ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. e in merito alle richieste di pignoramento da inviarsi con le modalità telematica.

AVVIO PROC. SOSP. AMMIN. – REVOCA SOSPENSIONE

-omissis-

Il Consiglio, relativamente alla posizione dell'Avv. **-omissis-**il quale, con decisione di questo Consiglio del 9.1.2024 ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 141/1992, era stato sospeso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980;

ritenuto che il predetto professionista ha provveduto, in data 20.5.2024, a inviare telematicamente alla Cassa Forense la comunicazione dovuta;

ritenuto che la Cassa Forense in data 28.5.2024 ha comunicato che l'Avv.

-omissis- ha regolarizzato la propria posizione dichiarativa relativamente all'invio del Mod. 5/2015 per l'anno 2014 e all'invio del Mod. 5/2020 per l'anno 2019;

che tale regolarizzazione determina ex art. 29 co. 6 ultimo comma la revoca della sospensione;

D E L I B E R A

di revocare, con effetto immediato, la sospensione inflitta all'Avv. **-omissis-** nato a **-omissis-** il **-omissis-** con delibera del 9.1.2024.

AVVIO PROC. SOSP. AMMIN. -ESAME POSIZ.INAD.

-omissis-

In merito alla posizione dell'Avv. **-omissis-** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per le seguenti violazioni:

1. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell'art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno – mancato invio del c.d. Modello 5/2021 per l'anno 2020” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

2. *“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l’ammontare del reddito professionale di cui all’articolo 10 dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari di cui all’articolo 11 dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno – **mancato invio del c.d. Modello 5/2022 per l’anno 2021**” - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;*

il Consiglio,

ritenuto che la Cassa in data 7.5.2024 ha comunicato che l’Avv. -**omissis**- aveva regolarizzato la propria posizione relativamente all’invio del Modello 5/2021 (anno 2020) ma che restava ancora inadempiente all’inoltro del Modello 5/2015 (anno 2014), del Modello 5/2020 (anno 2019) e del Modello 5/2022 (anno 2021);

vista la propria delibera del 7.5.2024;

vista la nota inviata all’Avv. -**omissis**- il 10.5.2024 e dallo stesso ricevuta in pari data;

vista la pec inviata all’Avv. -**omissis**- il 20.5.2024 e dallo stesso ricevuta in pari data;

vista la nota inviata dall’Avv. -**omissis**- il 21.5.2024;

vista la pec inviata alla Cassa Forense il 21.5.2024 e dalla stessa ricevuta in pari data;

vista la propria delibera del 21.5.2024;

ritenuto che la Cassa Forense in data 28.5.2024 ha comunicato che l’Avv. -**omissis**- ha regolarizzato la propria posizione dichiarativa relativamente all’invio del Mod. 5/2021 per l’anno 2020 e all’invio del Mod. 5/2022 per l’anno 2021;

ritenuto che l’Avv. -**omissis**- ha provveduto, in data 18.4.2024 e in data 20.5.2024, a inviare telematicamente alla Cassa la comunicazione dovuta;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere riguardo l’avvio del procedimento di sospensione amministrativa.

AVVIO PROC. SOSP. AMMIN. - INVITO A COMPARE

-**omissis**-

In merito all’invito a comparire rivolto all’Avv. -**omissis**- al quale è stato comunicato l’avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“Perdurante omissione del dovere di cui al primo comma dell’art. 17 della L. 20/09/1980 n. 576, di comunicare alla Cassa Forense l’ammontare del reddito professionale di cui all’articolo 10 dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari di cui all’articolo 11 dichiarato ai fini dell’IVA

per il medesimo anno – mancato invio del c.d. Modello 5/2015 per l'anno 2014 - art. 17, comma V, della L. 20/09/1980 n. 576;

Il Consiglio,

ritenuto che non si ha la prova dell'avvenuta notifica effettuata all'Avv. -omissis- per l'invito a comparire all'adunanza odierna;

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione del punto all'esito della notifica.

ESAME POSIZ. MOROSI CONTRIB.-INVITO A COMP.

-omissis-

In merito all'invito a comparire rivolto al Dott. -omissis- cui è stato contestato il mancato pagamento del contributo per Tassa Albo relativamente agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 il Consiglio, viste le proprie delibere del 9.5.2023 del 10.10.2023 del 24.10.2023 del 7.11.2023 del 21.11.2023 del 5.12.2023 e del 4.4.2024;

ritenuto che le raccomandate sono state effettuate presso il luogo di residenza anagrafica e le stesse non sono giunte al destinatario poichè l'indirizzo presso cui è stata spedita risulta "sconosciuto";

ritenuto tuttavia che, in data 28.9.2023, è stata effettuato un nuovo tentativo di notifica presso l'ulteriore indirizzo risultante agli atti d'ufficio e precisamente "-omissis-";

ritenuto che l'ulteriore raccomandata non è giunta al destinatario poichè l'indirizzo presso cui è stata spedita risulta "indirizzo è insufficiente";

ritenuto che la raccomandata per l'invito a comparire alla seduta del 21.11.2023 è giunta al destinatario poichè l'indirizzo presso cui è stata spedita risulta "sconosciuto";

ritenuto che la notifica effettuata il 14.11.2023 per l'invito a comparire alla seduta del 5.12.2023 ha avuto effetto negativo;

vista la propria delibera del 5.12.2023 e del 4.4.2024;

ritenuto che la notifica effettuata in data 22.4.2024 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., anzi l'Ufficiale Giudiziario, recatosi in loco, ha rinvenuto in via -omissis- degli inquilini del civico accennato che hanno confermato che il -omissis- abita ivi e pertanto ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed ha provveduto alla spedizione della cartolina raccomandata in data 22/4/2024 e che la notifica si è perfezionata;

d e l i b e r a

di sospendere con effetto immediato *indeterminato*, ai sensi dell'art. 29 comma 6 della Legge 31.12.2012, n. 247, il Dott. -omissis-, nato il -omissis- a -omissis-, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio non appena l'iscritto dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo all'anno suddetto, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Alle ore 17.11 si allontana il Vicepresidente avv. Formisano.

ESONERO FORMAZIONE CONTINUA

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Formazione continua – richiesta esonero*" il Consiglio,

d e l i b e r a

di esonerare l'Avv. -omissis- nella misura di 8 crediti formativi per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 8, comma 8.6, lett. B) ii del Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Siracusa fermo restando l'obbligo di conseguire 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;

di esonerare l'Avv.-omissis- nella misura di 5 crediti formativi per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 8, comma 8.6, lett. B) ii del Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Siracusa fermo restando l'obbligo di conseguire 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI

Il Consiglio,

premesso che "UAS Unione Avvocatura Sezione Siracusa/Augusta" ha organizzato a Augusta il 19.6.2024 un Evento Formativo sul tema "*Inizio vita ed interruzione di gravidanza – Profili etici e giuridici*";

ritenuto che è stato richiesto l'accreditamento, ai fini dell'aggiornamento professionale;
sentito il Relatore avv. Elisa Micciché;

d e l i b e r a

di accreditare l'Evento e di attribuire **3 crediti formativi** onerando l'Ente organizzatore a:

contabilizzare i crediti concretamente maturati dagli avvocati partecipanti;

rilasciare agli stessi attestazione relativa;

a conservare i registri di rilevazione delle presenze che dovranno dare conto delle ore di effettiva partecipazione;

a depositare, presso la Segreteria di questo Ordine, copia del Registro delle presenze ed Elenco in ordine alfabetico dei soggetti accreditati entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Evento.

Il Consiglio,

premesso che “**l'Unione Giuristi Cattolici Italiani Sezione di Siracusa**” ha organizzato a Siracusa il 28.6.2024 un Evento Formativo sul tema “*La guerra è giusta?*”;

ritenuto che è stato richiesto l'accreditamento, ai fini dell'aggiornamento professionale;

sentito il Relatore avv. Elisa Micciché;

d e l i b e r a

di accreditare l'Evento e di attribuire **3 crediti formativi** onerando l'Ente organizzatore a:

contabilizzare i crediti concretamente maturati dagli avvocati partecipanti;

rilasciare agli stessi attestazione relativa;

a conservare i registri di rilevazione delle presenze che dovranno dare conto delle ore di effettiva partecipazione;

a depositare, presso la Segreteria di questo Ordine, copia del Registro delle presenze ed Elenco in ordine alfabetico dei soggetti accreditati entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Evento.

Il Consiglio,

premesso che “**l'Associazione Forense Vito Giuffrida**” ha organizzato a Floridia il 5.7.2024 un Evento Formativo sul tema “*Il Trust in Italia. Affinità e distinzioni con altri istituti giuridici di tutela del patrimonio*”;

ritenuto che è stato richiesto l'accreditamento, ai fini dell'aggiornamento professionale;

sentito il Relatore avv. Elisa Micciché;

d e l i b e r a

di accreditare l'Evento e di attribuire **3 crediti formativi** onerando l'Ente organizzatore a:

contabilizzare i crediti concretamente maturati dagli avvocati partecipanti;

rilasciare agli stessi attestazione relativa;

a conservare i registri di rilevazione delle presenze che dovranno dare conto delle ore di effettiva partecipazione;

a depositare, presso la Segreteria di questo Ordine, copia del Registro delle presenze ed Elenco in ordine alfabetico dei soggetti accreditati entro trenta giorni dallo svolgimento dell'Evento.

Il Consiglio,

premesso che **"Il Primo Passo Centro Famiglie"** ha organizzato a Siracusa il 30.5.2024 un Evento Formativo sul tema *"Lavorare con gli uomini autori di violenza e maltrattamento: l'esperienza C.u.A.V. e il lavoro di rete con i servizi"*;

ritenuto che è stato richiesto l'accreditamento, ai fini dell'aggiornamento professionale;

sentito il Relatore avv. Elisa Micciché;

ritenuta la comunicazione del rinvio dell'evento a settembre da parte degli organizzatori;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere.

ESAME ISTANZE GRATUITO PATROCINIO

Il Consiglio esamina le istanze di ammissione al gratuito patrocinio sottoposte alla sua attenzione durante la seduta

d e l i b e r a

di ammettere nn. 144 istanze pendenti, con l'astensione della n. 1685/2024 dell'avv. Paolo Signorello;

di dichiarare inammissibili le istanze nn. 1722, 1723 e 1731 del 2024; le istanze nn. 3043, 3049 e 3188 del 2023;

Alle ore 17.32 si allontana l'avv. Micciché.

Alle ore 17.41 si allontana l'avv. Dinaro e fa il suo ingresso in seduta da remoto l'avv. Laface.

ESAME ISTANZE GRATUITO PATROCINIO-STRAGIUDIZ.

Vengono esaminate le istanze di conferma ai fini della liquidazione dei compensi spettanti per il patrocinio a spese dello Stato -già ammessi- nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita definiti in sede stragiudiziale, di cui -rispettivamente- all'art. 15 septies del D.Lvo 4 marzo 2010, n. 28, ai commi 3 e 4, e all'art. 11 septies del D.Lvo 12 settembre 2014, n. 132.

Viene acquisito il parere dei Consiglieri delegati, Avv.ti Vito Antonio Brunetto, Elisa Micciché, Elena Finocchiaro e Matilde

Lipari, dopo l'esame della documentazione allegata dai Colleghi istanti inoltrata attraverso il sistema Siamm.

Il Consiglio;

ritenuto che alla luce del recente orientamento della Corte di cassazione Civile (cfr. ord. N. 3888 del 9/2/2023), non sono più ammissibili al beneficio del patrocinio a spese dello stato i procedimenti di mediazione o negoziazione assistita che abbiano ad oggetto la materia familiare, atteso che per gli stessi non è reso obbligatorio il ricorso alla forma di definizione alternativa della lite;

d e l i b e r a

di rigettare l'istanza IS2024-960 e l'istanza n. IS2024-1202 e l'istanza n. IS2024-1273, aventi ad oggetto la materia familiare;

di rigettare l'istanza n. IS2024-1192 e le altre istanze pendenti, in quanto non munite in allegato dell'accordo di mediazione per la quale si chiede la conferma dell'ammissione.

XI CONGRESSO GIURIDICO FORENSE

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*C.N.F. - Scuola Superiore dell'Avvocatura – XI Congresso Giuridico Forense per l'aggiornamento professionale degli Avvocati – Roma, Università degli Studi "Sapienza" 27-28 Giugno 2024*" il Consiglio,

d e l i b e r a

non luogo a provvedere.

Si allontana l'avv. Quattropani.

PROVVEDIMENTI DECISORI C.D.D.

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Provvedimenti decisori C.D.D. - Delibera C.O.A. per eventuali impugnazioni*" il Consiglio,

visti i seguenti provvedimenti: -omissis- N. 277/23 – -omissis- N. 276/23 - -omissis- N. 76/22 – -omissis- N. 49/18 - -omissis- N. 229/20 – -omissis- N. 230/20 – -omissis- N. 56/22 – -omissis- N. 241/17 – -omissis- N. 87/18 – -omissis- N. 399/22 – -omissis- N. 445/15 – -omissis- N. 397/22 - -omissis- N. 409/22 – -omissis- N. 71/19 - -omissis- e -omissis- N. 16/21 C.D.D. Messina – -omissis- N. 1/24 C.D.D. Messina;

d e l i b e r a

non luogo a provvedere su tutte.

Rientra in seduta l'avv. Quattropani.

ART. 18 CCNL

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Art. 18 CCNL Comparto Funzioni Centrali 9.9.2022 – Ridefinizione Famiglie Professionali dell'Organico dell'Ordine – Istituzione ed*

individuazione della Commissione Delegata dell'Ordine (Delegazione Datoriale) per trattare con le OO.SS", prende la parola il Consigliere Segretario, il quale riporta il contenuto dell'incontro svoltosi con la Commissione nominata dal COA, la quale, per discutere di tale problematica, si è riunita il 30 maggio u.s..

In vista del procedimento di completamento della dotazione organica del nostro COA, per il venir meno per dimissioni di un'unità nei mesi scorsi, il nostro Ordine ha avviato gli adempimenti necessari ad adeguare tale dotazione al nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL Comparto delle Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022.

L'art. 18, comma II, in particolare, prevede la obbligatoria ridefinizione delle "famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale".

Lo stesso art. 18 prevede, al comma III, che "il personale in servizio alla data di entrata in vigore del" contratto sia "inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione".

Tale procedimento, tuttavia, presuppone il rispetto delle previsioni dell'art. 7 dello stesso CCNL il quale si occupa di definire gli aspetti per i quali è necessario intervenga previamente una fase di contrattazione integrativa di settore.

In particolare, l'art. 7, comma VI, richiamato dall'art. 18 dei CCNL FC, prevede che in tema "soggetti, livelli e materie" di cui alla lettera z), tale contrattazione si svolga a livello di 'sede nazionale' ovvero a livello di "sede unica", mentre al successivo comma VII, si stabilisce che "sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al romena 6, lettere b), i), k), l), o), p), q)".

In relazione all'applicazione di tale norma la questione che si è posta è se l'Ordine degli Avvocati territoriale, ai fini e per gli adempimenti di contrattazione integrativa di cui al predetto comma VI, cioè ai fini dell'individuazione dei "soggetti, livelli e materie" su cui impennare le nuove classificazioni, vada considerato 'sede territoriale' oppure 'sede unica'.

Questa questione è stata segnalata dal Consulente del Lavoro nominato dall'Ordine, il dott. Claudio Fava, nominato dal COA nella seduta del per affiancarlo nelle operazioni prodromiche al concorso.

Nel primo caso (Ordine da intendersi come 'sede territoriale'), non sarebbe possibile per il COA individuare tali "soggetti, livelli e materie", la cui specificazione ed elaborazione andrebbe così effettuata da un Ente di livello nazionale e, nella specie, dal Consiglio Nazionale Forense, per tutti gli Ordini territoriali.

Nel secondo, l'Ordine territoriale potrebbe tranquillamente procedere da sé a tale indispensabile adempimento.

Nella sua introduzione, quest'ultimo ha evidenziato che ogni Ordine territoriale degli Avvocati è slegato totalmente dagli altri, non solo per autonomia e competenza territoriale, ma per l'assoluta carenza di omogeneità delle rispettive esigenze organizzative: ci sono Ordini che contano pochissime centinaia di iscritti, altri che si curano di migliaia di Avvocati ed è del tutto evidente che è impossibile determinare in modo 'centralizzato' un'unica trasposizione che tenga conto della miriade di posizioni lavorative configurabili in seno a ciascuno di essere.

Men che meno, per il Consigliere Segretario, tale, solo ipotetica centralizzazione del processo di trasposizione può essere guidata o semplicemente gestita -una volta per sempre e per tutti gli Ordini- dal Consiglio Nazionale Forense, la cui funzione sicuramente non consiste nell'organizzare gli Ordini territoriali.

Tanto vero ciò -ha concluso l'avv. Mallia- che, a due anni dall'entrata in vigore del CCNL del 9.5.2022, non solo il CNF si è ben guardato dall'assumere una simile iniziativa, ma non ha trovato -per contro- nulla da ridire con quei COA territoriali che l'hanno assunta e portata a termine (come, ad esempio, ha fatto il COA di Catania).

Peraltro, neanche con la nota prot. n. 0005552 del 28.11.2022, allegata dal dott. Fava alla sua comunicazione del 15.5.2024, prot. 2943/2024, con cui ha sollevato la questione, il CNF aveva minimamente inteso riservarsi tale potere o rivendicare una sua posizione di 'sede centrale' rispetto a ipotetiche 'sedi territoriali' coincidenti con i Consigli degli Ordini territoriali.

Nella sua replica, l'avv. Di Giovanni invece ha ritenuto valida l'interpretazione accennata dal dott. Fava nella missiva testè citata.

In particolare, ad avviso dell'avv. Di Giovanni, l'interpretazione secondo la quale gli Ordini territoriali andrebbero considerati 'sedi territoriali' e non già 'sedi uniche', potrebbe essere la più probabile, essendo inverosimile che il sistema di classificazione del personale sia demandato a ciascun Ordine Professionale territoriale, trattandosi di materia che dovrebbe, invece, essere disciplinata a Livello nazionale per garantire omogeneità anche in considerazione della necessità di uniformità di trattamento normativa fra enti di analoga natura e specie.

In ogni caso, il Consigliere Di Giovanni, in via del tutto prudentiale e per mantenere indenne il COA da possibili passi azzardati, ritiene sia opportuno che l'Ordine degli Avvocati di Siracusa richieda apposito preliminare parere ai CNF, all'ARAN e al Ministero della Giustizia, in relazione alla problematica.

Il Consigliere Tesoriere, avv. Laface, da parte sua, ritiene sia corretto, preliminarmente, partire da una lettura del secondo comma dell'art. 7 del CCNL del 9.5.2022.

Quest'ultimo recita testualmente:

“Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici, laddove questi ultimi siano individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello nazionale (“contrattazione integrativa nazionale”) ed a livello di sede di RSU (“contrattazione integrativa di sede territoriale”). Nelle altre amministrazioni, si svolge in un unico livello (“contrattazione integrativa di sede unica”). La contrattazione integrativa nazionale può prevedere sezioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralità di sedi territoriali aventi caratteristiche simili”.

Partendo da tale lettura, l'avv. Laface evidenzia che, sempre e solo con riferimento alla contrattazione integrativa, possono dirsi ‘sedi nazionali’ solo quelle amministrazioni che, in ossequio al II comma, abbiano entrambi i seguenti requisiti:

- a) siano articolate al loro interno in una pluralità di uffici;
- b) ciascuno di questi ultimi sia individuati come autonoma sede di elezione di RSU;

In tal caso, si rende necessario -ai fini della contrattazione integrativa- il doppio livello di contrattazione: nazionale e territoriale.

Il presupposto evidente è, chiaramente, l'articolazione in più uffici dell'amministrazione.

Ad avviso dell'avv. Laface l'Ordine degli Avvocati territoriale non si articola in più uffici né è ipotizzabile, per contro, che il Consiglio Nazionale Forense possa essere assimilato a quell'amministrazione centrale per la quali i singoli Ordini territoriali possano configurarsi come suoi meri ‘uffici’, attesa l'assoluta indipendenza di ciascun Ordine.

Quindi, pur restando aperto alla possibilità che si chieda al CNF un parere in merito, l'avv. Laface propende per considerare il nostro Ordine ‘sede unica’ e -quindi- per procedere al più presto al contatto con la RSU e con le organizzazioni sindacali locali, corrispondenti a quelle che anno sottoscritto il CCNL, laddove presenti, al fine di procedere alla trasposizione.

L'avv. Finocchiaro, nel suo intervento, ha premesso che ai sensi del D. L.vo n. 165 del 2001, il C.C. si applica alle PP.AA. di cui all'art. 1 comma 2 del D.L.vo e tra l'altro, agli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali e che i rapporti di lavoro devono essere disciplinati dai C.C.N. secondo gli artt. 40, 40 bis e 41 del D. L.vo.

L'art. 40 definisce le materie e i compiti della contrattazione collettiva nonché di quella integrativa.

Contrattazione che, il comma 3 bis dell'art. 40, dichiara che viene attivata con autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa destinando una quota prevalente delle risorse, finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati.

Per gli enti pubblici non economici -prosegue il Consigliere Finocchiaro- i contratti integrativi devono essere accompagnati da una relazione tecnico – finanziaria da trasmettersi al Ministero della Economia ed alla Presidenza del Consiglio ed all'ARAN (art.40 bis, comma 2 D. L.vo).

Ciò premesso, ad avviso del Consigliere Finocchiaro:

- l'Accordo Quadro sottoscritto per il triennio 2019 2021, all'art. 3 all. (pubblicato in G.U. n.193 DEL 13.08.2021), prevede l'applicazione al personale non dirigente degli Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- l'Art. 5 D.L.vo 2001 prescrive che la determinazione per l'organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte "dagli organi preposti alla gestione come datore di lavoro privato".

Pertanto, ad avviso dell'avv. Finocchiaro, nella gestione non rientra l'inquadramento che è oggetto di contrattazione collettiva.

Come si desume dalla nota C.N.F., allegata dal dott. Fava, in mancanza di assunzione del processo di adeguamento non è possibile effettuare nuove assunzioni, fatto salvo quanto previsto dall'art.18, comma 5 del CCNL del 9.5.2022, Comparto Funzioni Centrali.

Quindi:

1. "l'Amministrazione", secondo la definizione data dall'art.1 punto 7 e dall'art. 3 co.5 del CCNL unitamente alle Associazioni Sindacali, individua ex lettera Z, le "famiglie professionali" e ciò è stato fatto a livello nazionale;
2. in via transitoria ex art.18 comma 3 C.C.N.L., i dipendenti attuali confluiscono in modo automatico nel nuovo sistema, secondo il precedente inquadramento e l'Ordine, a suo avviso, deve comunicare telematicamente all'ARAN l'avvenuta ottemperanza alla disposizione del CCNL;
3. l'Ordine potrà quindi procedere a nuove assunzioni previo concorso e previa previsione ed indicazione delle risorse da impiegare.

La Commissione, a questo punto, acquisiti questi pareri dei suoi membri, ha chiesto al Consigliere Segretario di sottoporli al Consiglio nella presente seduta.

Nelle more, il Consigliere Segretario riferisce di aver acquisito dal sito del CNF il CC integrativo per i dipendenti dello stesso CNF.

Vi si accenna al CCNL Funzioni Centrali ma non si fa alcun cenno a sedi territoriali.

Fra l'altro, delle due l'una: o il CNF è sede unica, e allora lo sono sempre anche i CC.OO.AA.; oppure il CNF ha già proceduto alla contrattazione integrativa di livello nazionale e allora il COA può comunque procedere tranquillamente a quella di livello territoriale.

Leggendo il contratto è evidente che il CNF ha contrattato solo per sé e per i suoi dipendenti, non per quelli degli ordini territoriali.

Alle ore 19.00 si allontana l'avv. Signorello.

Il Consiglio,

ritenuto opportuno, anche alla luce del successivo procedimento concorsuale, acquisire il parere del CNF sul problema come sopra prospettato;

ritenuto opportuno, comunque, procedere il più speditamente possibile al passaggio propedeutico sopra rappresentato;

d e l i b e r a

di predisporre e trasmettere il prima possibile al CNF richiesta di parere, volta a chiarire la problematica rappresentata in premessa, mandando al Segretario la stesura del quesito, evidenziando la posizione di maggioranza della Commissione;

rinvia comunque alla prossima seduta ordinaria utile la trattazione del punto, per le determinazioni del caso.

GIURAMENTI AVVOCATI E PRATICANTI

Si dà atto che alle ore 15,42 il Consiglio procede alla cerimonia dei giuramenti come da separati verbali.

Alle ore 16,00, conclusa la cerimonia dei giuramenti, il Consiglio riprende la seduta.

Alle ore 19.14 la seduta viene chiusa, del che il presente verbale che, letto ed approvato si sottoscrive.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Sebastiano Mallia)

Il Presidente
(Avv. Antonio Randazzo)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI S I R A C U S A

Il presente verbale si compone di N. 22 (Ventidue) pagine compresa la presente.

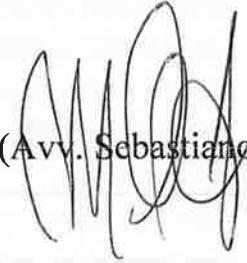
Il Presidente
(Avv. Antonio Randazzo)

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'

Si attesta che il soprastante testo in formato elettronico e il successivo allegato sono conformi agli originali, approvati e sottoscritti come per legge.

Siracusa, lì 28/6/2024.

Il Consigliere Segretario

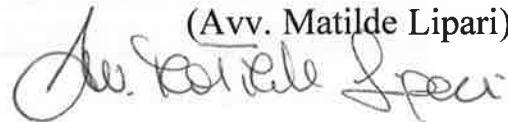


(Avv. Sebastiano Mallia)

Si attesta che il testo -come sopra estratto- è stato fatto oggetto delle estrapolazioni prescritte dall'art. 24, comma VI, lettera d), L. n. 241 del 7/8/1990 e dall'art. 5-bis, commi II, lettera a), e IV del D. Lgs.14/3/2013, n. 33, rimanendo per il resto conforme all'originale.

Siracusa, lì 28/6/2024.

Il R.P.C.T. del C.O.A. di Siracusa



(Avv. Matilde Lipari)